



MARIA CARMELA VENUTI

Professore ordinario di diritto civile – Università di Palermo

## **IL JOBS ACT DEI LAVORATORI AUTONOMI E LE STRATEGIE DI TUTELA DEL CONTRAENTE DEBOLE NEI RAPPORTI “B2B”: IL METICCIAIMENTO DELLE REGOLE COME PRELUDIO A POSSIBILI APPRODI UNIFORMI E LE SFIDE PER L’INTERPRETE \***

*Und das gemeine Recht ist doch der mütterliche Boden,  
aus dem auch die Sonderrechte hervorsproießen;  
an ihm lernt die Jugend das juristische Denken;  
aus ihm saugt der Richterstand seine Nahrung!*

OTTO VON GIERKE, *Die soziale Aufgabe des Privatrechts*.

SOMMARIO: 1. Le novità introdotte dal Jobs Act dei lavoratori autonomi. – 2. Segue: le clausole abusive nei contratti stipulati dal lavoratore autonomo. – 3. Segue: la peculiare prescrizione sull’abusività del rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta. – 4. Un caso emblematico di meticciamiento delle regole e di singolari strategie di tutela: le conseguenze dell’inefficacia della clausola che fissa il tempo del pagamento del compenso del lavoratore autonomo oltre i sessanta giorni dal ricevimento della fattura o dalla richiesta di adempimento.

1. – La legge 22 maggio 2017, n. 81, meglio nota come *Jobs Act* dei lavoratori autonomi<sup>1</sup>, offre motivi di interesse per il civilista. Essa interseca non soltanto la disciplina codicistica in tema di contratto d’opera e di contratto d’opera intellettuale ma anche le previsioni del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e quelle della legge 18 giugno 1998, n. 192 sulla subfornitura. Soprattutto, per quanto qui specificamente interessa, traccia nel capo I (in particolare negli artt. 1-3) una regolamentazione a tutela del contraente debole-lavoratore autonomo riferita all’inserimento di clausole abusive nei contratti ricadenti sotto il suo ambito di operatività, che si segnala per taluni tratti se non di autentica novità comunque di specifica peculiarità. Per altro verso essa richiama al riguardo regole già sperimentate nella legislazione dedicata ai rapporti “b2b”<sup>2</sup>.

Cominciando da quest’ultimo aspetto, va segnalato anzitutto come, a protezione del lavoro-

---

\* Lo scritto è destinato agli *Studi in onore di Salvatore Mazzamuto*.

<sup>1</sup> Sull’argomento cfr. C. SCOGNAMIGLIO, *Il c.d. jobs act dei lavoratori autonomi: verso un’ulteriore articolazione della categoria del contratto?*, in *Corr. giur.*, 10/2017, p. 1181 ss.. Per una lettura ad ampio raggio dell’intervento normativo v. A. PERULLI, *Il Jobs act degli autonomi: nuove (e vecchie) tutele per il lavoro autonomo non imprenditoriale*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2017, p. 173 ss.. Con specifico riferimento alla posizione dei professionisti intellettuali in relazione alla fattispecie dell’abuso di dipendenza economica cfr. P.P. FERRARO, *Professioni intellettuali e abuso di dipendenza economica*, in *Corr. giur.*, 2/2018, p. 217 ss.

<sup>2</sup> La formula viene qui intesa in via stipulativa come comprensiva anche dei contratti conclusi tra un imprenditore/libero professionista/lavoratore autonomo *tout court* e una pubblica amministrazione.

## JUS CIVILE



re autonomo «nelle transazioni commerciali» – così la rubrica dell'art. 2 –, la legge di conio recente disponga l'applicazione delle norme del richiamato d.lgs. n. 231 del 2002 in tema di lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali *anche* alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese, a quelle tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche<sup>3</sup>, ed alle transazioni tra lavoratori autonomi. Ciò nel duplice presupposto che esse siano compatibili e che non ricorrano disposizioni più favorevoli per (si suppone) il prestatore d'opera-creditore del corrispettivo.

Al di là della puntualizzazione che le richiamate ipotesi di «transazioni commerciali» rientrino nella sfera di applicazione del d.lgs. n. 231/2002<sup>4</sup>, dall'enunciato emerge la volontà legislativa di garantire al lavoratore autonomo-creditore del compenso la tutela apprestata al titolare del corrispettivo da «transazione commerciale». Offrendogli così copertura rispetto a clausole contrattuali o prassi negoziali *gravemente inique* relative alla fissazione del termine di pagamento del corrispettivo del (bene fornito o) del servizio prestato, alla determinazione del saggio degli interessi di mora in caso di ritardo, al rimborso dei costi sostenuti dal (lavoratore autonomo) creditore per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli<sup>5</sup>. Ciò – si ripete – nei

---

<sup>3</sup> Come individuate all'art. 1, comma 2°, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 («Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»), ossia «tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.».

<sup>4</sup> Forse superflua, almeno per gli esercenti una libera professione, giacché il decreto legislativo in parola riferisce (art. 2) la locuzione «transazioni commerciali» ai «contratti, comunque denominati, (...) che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la *prestazione di servizi* contro il pagamento di un prezzo» e che siano stipulati tra imprenditori o tra essi e pubbliche amministrazioni, precisando che per «imprenditore» si intende ogni soggetto che eserciti un'attività economica organizzata o anche «una *libera professione*» (lett. c).

<sup>5</sup> Il d.lgs. n. 231/2002, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192 di attuazione della seconda direttiva in tema di lotta ai ritardi di pagamento (direttiva 2011/7/UE) e dalla legge 30 ottobre 2014, n. 161 («Legge europea 2013-bis»), prende in considerazione – per quanto concerne i profili squisitamente negoziali delle fattispecie considerate – la clausola relativa alla determinazione del termine di pagamento del corrispettivo in denaro a fronte della fornitura di merci o della prestazione di servizi (art. 4), quella concernente la determinazione del tasso degli interessi di mora in caso di ritardo nella corresponsione del prezzo (art. 5), il patto inerente al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente riscosse dal creditore (artt. 6 e 7) e, soltanto in caso in cui il debitore sia una pubblica amministrazione, la clausola con cui si predetermina o si modifica la data di ricevimento della fattura (art. 7, ult. comma). Quanto ai rimedi, viene in rilievo l'art. 7 sulla nullità di dette clausole ove risultino gravemente inique in danno del creditore e sulla nullità della clausola relativa alla predeterminazione o alla modifica della data di ricevimento della fattura nelle transazioni commerciali in cui sia parte una p.a.. E altresì l'art. 8 concernente la tutela in via collettiva contro l'inserzione nelle condizioni generali di contratto di clausole gravemente inique in ordine al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori, al risarcimento dei costi di recupero.

Sulla direttiva 2000/35/CE e sulla prima versione del d.lgs. n. 231/2002 sia consentito il rinvio al nostro *Nullità della clausola e tecniche di correzione del contratto. Profili della nuova disciplina dei ritardi di pagamento*, Padova, 2004. Cfr. altresì AA.VV., *I ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Profili sostanziali e processuali*, a cura di A.M. Benedetti, Torino, 2003; G. DE NOVA, S. DE NOVA, *I ritardi di pagamento nei contratti commerciali*,



contratti che costui stipula con le imprese, con la p.a., o con altri professionisti<sup>6</sup> e purché, come detto, vi sia la condizione positiva della compatibilità e manchi quella negativa dell'insussistenza di diverse previsioni più favorevoli al lavoratore autonomo<sup>7</sup>.

Com'è noto, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, l'approccio del legislatore interno, in conformità con la direttiva europea 2011/7/UE di riferimento<sup>8</sup>, non è in linea di principio (immediatamente) limitativo dell'autonomia privata, ma – con l'eccezione di talune evenienze<sup>9</sup> – preferisce piuttosto delineare i confini entro i quali i contraenti sono liberi

---

Milano, 2003; AA.VV., *La disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*. Commentario a cura di G. De Cristofaro, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2004, p. 461 ss.; P. MENGOZZI, *I ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. L'interpretazione delle norme nazionali di attuazione delle direttive comunitaria*, Padova, 2007. Sull'attuale disciplina cfr. almeno V. PANDOLFINI, *Le modifiche alla disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*, in *Corr. mer.*, 4/2013, p. 378 ss.; ID., *I ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*, Torino, 2013; AA.VV., *La nuova disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*, a cura di A.M. Benedetti, S. Pagliantini, Torino, 2013; S. ZORZETTO, *I ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Itinerario di una riforma*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 5/2013, p. 1043 ss.; *I ritardi nei pagamenti*, a cura di A.M. Benedetti, S. Pagliantini, Milano, 2016. Con riferimento alle novità introdotte dalla legge dalla legge 30 ottobre 2014, n. 161 («Legge europea 2013-bis») v. S. PAGLIANTINI, *I ritardi di pagamento nel prisma (novellato) delle fonti: (nuovi) profili generali*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 4/2015, p. 800 ss.. Com'è noto, l'art. 24 della legge n. 161/2014 ha disposto modifiche e integrazioni al testo del decreto legislativo n. 231 del 2002 (già ampiamente rivisitato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192 di attuazione della seconda direttiva in tema di lotta ai ritardi di pagamento), e contiene una norma d'interpretazione autentica relativa all'art. 2 del d.lgs. n. 231/2002, secondo cui nel concetto di transazioni commerciali vanno ricompresi i contratti a suo tempo previsti al comma 3° dell'art. 3, del «Codice dei contratti pubblici» di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (ora sostituito dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il «Codice dei contratti pubblici»).

<sup>6</sup> Restano fuori, quindi, i contratti conclusi con un consumatore o forse sarebbe meglio dire con chi non è imprenditore, lavoratore autonomo, pubblica amministrazione.

<sup>7</sup> Con la precisazione che, in caso di transazione conclusa da due lavoratori autonomi, il maggior favore garantito dalle differenti norme si indirizza alla parte che presta la propria opera a favore dell'altra e sia, quindi, creditrice del relativo compenso (in denaro).

<sup>8</sup> Il suo 28° Considerando afferma che «La presente direttiva dovrebbe proibire l'abuso della libertà contrattuale a danno del creditore. Di conseguenza, quando una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al periodo di pagamento, al tasso di interesse di mora o al risarcimento dei costi di recupero non sia giustificata sulla base delle condizioni concesse al debitore, o abbia principalmente l'obiettivo di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, si può ritenere che si configuri un siffatto *abuso*. (...)». In altre parole, il legislatore europeo concentra la propria attenzione sulla condotta «abusiva» del debitore del corrispettivo da transazione commerciale che si traduca in una clausola contrattuale o in una prassi gravemente iniqua ai danni della controparte creditrice, ma soltanto con riferimento agli elementi più volte ricordati. Non si occupa di altri aspetti della formazione del contratto o della dinamica *in executivis* del rapporto tra le parti.

<sup>9</sup> La clausola che esclude in radice la corresponsione, da parte del debitore del prezzo, di interessi di mora laddove sussista la sua responsabilità per il ritardo nel pagamento è considerata gravemente iniqua (e pertanto nulla) senza possibilità di prova contraria (art. 7, 3° comma, d.lgs. n. 231/2002). Inoltre, nei contratti che vedono come parte debitrice del prezzo la p.a., il patto relativo alla predeterminazione o alla modifica della data di ricevimento della fattura è *tout court* folgorato da nullità. Sempre nelle ipotesi in cui il debitore del prezzo è la p.a., la determinazione pattizia del tempo del relativo pagamento non può essere superiore a sessanta giorni (art. 4, comma 4°). L'enunciato municipale non si distacca nella sostanza dalla direttiva di riferimento, il cui art. 4, § 6, recita: «Gli Stati membri assicurano che il periodo di pagamento stabilito nel contratto non superi il termine di cui al paragrafo 3, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche, e non superi comunque sessanta giorni di calendario». La violazione della prescrizione, da ritenersi imperativa, secondo la dottrina maggioritaria comporta la nullità della clausola: in questo senso v. F. ADDIS, *La sostituzione automatica della clausola «gravemente iniqua» nella disciplina dei ritardi di pagamento*

## JUS CIVILE



di regolare i propri interessi. Sicché è solo il superamento della soglia di (in)ammissibilità, individuata nella grave iniquità delle clausole «in danno del creditore» del corrispettivo pecuniario, che attiva la sanzione della nullità delle singole pattuizioni<sup>10</sup>, rilevabile d'ufficio dal giudice.

Ciò vale soltanto con riferimento al profilo del tempo del pagamento del corrispettivo in moneta, degli interessi moratori, della rifusione dei cosiddetti costi di recupero. Per quanto non specificamente contemplato dal d.lgs. n. 231/2002 alla «transazione commerciale» si applicheranno le disposizioni di diritto comune sul contratto in generale e quelle concernenti lo specifico tipo negoziale di volta in volta in rilievo<sup>11</sup>. Il che comporta, trattandosi di negozi “b2b”, che le eventuali clausole vessatorie imposte dal predisponente al lavoratore autonomo-creditore del corrispettivo in denaro-aderente ricadranno sotto il disposto degli artt. 1341, 1342, 1370 c.c.

Sul punto la legge n. 81 del 2017 pone un elemento di novità di cui si dirà a breve (§ 2).

Restando ancora alle previsioni del d.lgs. n. 231/2002 dedicate al contratto, vale la pena di rammentare come esse concernano elementi del regolamento negoziale che non valgono a connotare tipologicamente la fattispecie di volta in volta riconducibile all'incolore categoria della «transazione commerciale»<sup>12</sup>. Piuttosto, il dato unificante che giustifica la scelta del legislatore

---

*nelle transazioni commerciali*, in *Osservatorio del diritto civile e commerciale*, 1/2015, p. 23 ss., spec. p. 53 ss., il quale condivisibilmente precisa che l'eventuale superamento del limite di sessanta giorni «darebbe luogo ad una nullità della clausola indipendente dalla sua iniquità [ex art. 7: N.d.A.] perché sottratta ad ogni valutazione discrezionale delle singole circostanze della pattuizione». Sul punto cfr. anche T. PASQUINO, *Termini di pagamento e computo degli interessi*, in AA.VV., *La nuova disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*, a cura di A.M. Benedetti, S. Pagliantini, cit., p. 57 ss., in part. p. 66 s.

Ancóra, non v'è spazio per una derogabilità (quanto meno a favore della p.a. debitrice del corrispettivo in denaro) della previsione dell'art. 5 sul saggio degli interessi di mora, calcolato con riferimento agli «interessi legali di mora»: sul punto cfr. V. PANDOLFINI, *I ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*, cit., p. 100 s.; T. PASQUINO, *Termini di pagamento e computo degli interessi*, cit., p. 74; F. PIRAINO, *I ritardi di pagamento e la novella dell'art. 1284 c.c.*, in *I ritardi nei pagamenti*, a cura di A.M. Benedetti, S. Pagliantini, cit., p. 121 ss., spec. p. 135.

<sup>10</sup> I limiti di questo contributo non consentono di analizzare in maniera puntuale i tanti profili di interesse legati alla nullità delle clausole della «transazione commerciale» che violano i limiti posti dal d.lgs. n. 231/2002 all'autonomia privata. Sul tema il confronto tra gli interpreti è assai nutrito: impossibile qui darne conto in maniera (auspicabilmente) esauriente, ma si v. almeno R. ALESSI, *Transazioni commerciali e redistribuzione tra le parti del costo del ritardato pagamento: per un lettura del d.lgs. 231/2002 al riparo dell'ambiguo richiamo all'«equità»*, in *Studi in onore di A. Palazzo. Diritto privato*, 3, Proprietà e rapporti obbligatori, a cura di A. Garilli, A. Sassi, Milano: Fiori Assago, 2009, p. 1 ss.; e, con riferimento all'attuale disciplina, tributaria della seconda direttiva 2011/7/UE sulla lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, cfr. A. D'ADDA, *La correzione del «contratto abusivo»: regole dispositive in funzione «conformativa» ovvero una nuova stagione per l'equità giudiziale?*, in *Le invalidità nel diritto privato*, a cura di A. Bellavista, A. Plaia, Milano, 2011, p. 361 ss.; S. PAGLIANTINI, *L'integrazione del contratto tra Corte di Giustizia e nuova disciplina sui ritardi di pagamento: il segmentarsi dei rimedi*, in *Contratti*, 4/2013, p. 406 ss.; G. D'AMICO, S. PAGLIANTINI, *Nullità per abuso ed integrazione del contratto*. Saggi, Torino, 2013; F. ADDIS, *La sostituzione automatica della clausola «gravemente iniqua» nella disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*, cit.

<sup>11</sup> Il 28° Considerando della direttiva 2011/7/UE (su cui v. anche la nota 8) precisa che «La presente direttiva non dovrebbe incidere sulle disposizioni nazionali relative alle modalità di conclusione dei contratti o che disciplinano la validità delle clausole contrattuali inique nei confronti del debitore». Materia, quindi, che resta appannaggio delle legislazioni municipali.

<sup>12</sup> Come s'è visto, è lo stesso legislatore che all'art. 2, lett. a), riferisce tale appellativo a contratti «comunque denominati», onerosi, caratterizzati da un nesso di sinallagmaticità tra una prestazione di dare («consegna di merci») o di fare («prestazione di servizi») e il corrispettivo di un prezzo. In sostanza, si tratta di figure a tipologia variabile che

# JUS CIVILE



europeo (e nazionale) di intervenire nella materia negoziale attiene, oltre che alla connotazione professionale dei soggetti del rapporto (*b2b*), al concreto dispiegarsi di tali elementi all'interno della convenzione: giacché la o le clausole considerate (inerenti alla determinazione dei termini di pagamento, alla responsabilità per il ritardato pagamento, agli interessi moratori, ai cosiddetti costi di recupero) o si pongono in contrasto con le scarse prescrizioni imperative cui si accennava<sup>13</sup> o si fanno veicolo di illegittima sopraffazione di un contraente (debitore pecuniario) ai danni dell'altro (creditore del prezzo). Conseguenza, questa, che l'ordinamento intende contrastare anche per le distorsioni che simili condotte possono arrecare al leale gioco concorrenziale<sup>14</sup>.

2. – L'altro momento di intersezione si rinviene nell'art. 3, ult. comma, che estende ai contratti che ricadono entro la sua sfera di operatività le regole in materia di *abuso di dipendenza economica* di cui all'art. 9 della richiamata legge n. 192/1998 sulla subfornitura, purché *compatibili*.

La prescrizione comporta che venga sottoposto a vaglio l'intero regolamento negoziale sospettato di essere veicolo di abuso di dipendenza economica, giacché a mente del 1° comma dell'art. 9, l. n. 192/1998, la dipendenza economica consiste in un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi determinato dall'impresa forte ai danni della controparte e, secondo l'esemplificazione di abuso di dipendenza economica contenuta al 2° comma dello stesso art. 9, tale figura può concretizzarsi nell'imposizione di «condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie»<sup>15</sup>. Sicché tutte le determinazioni convenzionali possono venire in rilievo ai fini della valutazione in discorso.

---

possono identificarsi nell'appalto, nella sub-fornitura, nella vendita, nel contratto d'opera, o d'opera intellettuale, e via discorrendo.

<sup>13</sup> *Supra*, nota 9.

<sup>14</sup> In questo senso v'è piena continuità con la prima direttiva sui ritardi di pagamento 2000/35/CE e la normativa interna di attuazione: v. le considerazioni svolte a suo tempo nel nostro *Nullità della clausola e tecniche di correzione del contratto. Profili della nuova disciplina dei ritardi di pagamento*, cit., p. 10 ss.. L'idea della duplicità di piani – il rapporto negoziale e il mercato – su cui si riversa la funzione di gran parte delle moderne regole in materia di contratto è espressa da S. MAZZAMUTO in diversi scritti, tra cui, *Equivoci e concettualismi nel diritto europeo dei contratti*, in *Europa dir. priv.*, 2004, p. 1029 ss., p. 1085; *Diritto civile europeo e diritti nazionali: come costruire l'unità nel rispetto delle diversità*, in *Contr. impr./Eur.*, 2005, p. 534; *Note minime in tema di autonomia privata alla luce della Costituzione europea*, in *Europa dir. priv.*, 2005, p. 51 ss., spec. p. 56 s.; *Il contratto di diritto europeo*<sup>3</sup>, Torino, 2017, p. 31, p. 189. Sul punto v. anche M. BARCELLONA, *I nuovi controlli sul contenuto del contratto e le forme della sua eterointegrazione: Stato e mercato nell'orizzonte europeo*, in *Europa dir. priv.*, 2008, p. 33 ss.; L. NIVARRA, *Diritto privato e capitalismo. Regole giuridiche e paradigmi di mercato*, Napoli, 2010, p. 104 ss.. Per una recente panoramica v. A. NERVI, *Il contratto come strumento di conformazione dell'assetto di mercato*, in *Europa dir. priv.*, 2018, p. 95 ss.

<sup>15</sup> Sull'abuso di dipendenza economica la letteratura è assai ampia e non può darsene adeguatamente conto in queste brevi note. Si segnalano almeno R. NATOLI, *L'abuso di dipendenza economica. Il contratto e il mercato*, Napoli, 2004, p. 116 ss.; M.R. MAUGERI, *Abuso di dipendenza economica e autonomia privata*, Milano, 2003, p. 131 ss.; A. MUSSO, *La subfornitura*, nel *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 2003, sub art. 9, p. 466 ss. Sulla specifica previsione della legge n. 81/2017 qui in esame, in relazione alla posizione dell'esercente una libera professione, cfr. P.P. FERRARO, *Professioni intellettuali e abuso di dipendenza economica*, cit.



# JUS CIVILE



Ai sensi dell'art. 9, l. n. 192/1998, l'eventuale esito affermativo dello scrutinio di abuso di dipendenza economica determina, com'è noto, la nullità del patto attraverso il quale esso si realizza (comma 3°), cui può aggiungersi il risarcimento dei danni.

Passando, infine, ai profili rimediali “autoctoni” contenuti nella legge n. 81/2017, essi sono racchiusi nei primi tre commi dell'art. 3 che, rubricato «clausole e condotte abusive», esibisce una contaminazione tra regole preposte alla salvaguardia del contraente debole nei rapporti “b2b” e quelle appannaggio, invece, del consumatore<sup>16</sup>: a testimonianza, se mai ve ne fosse bisogno, della vicinanza tra le due sponde di regolazione “speciale” e della possibile emersione, al di là degli steccati soggettivi (b2c v. b2b), di una disciplina unitaria volta a rispondere a medesimi bisogni di protezione a fronte di analoghe condotte pregiudizievoli nel quadro della dinamica contrattuale.

Il legislatore, invero, inappagato dalla tutela offerta all'aderente dall'art. 1341 c.c., dribbla – per così dire – le preclusioni relative ai requisiti soggettivi di operatività dell'art. 33 del Codice del consumo e al 1° comma dell'art. 3 riproduce la strategia di protezione del consumatore contemplata in materia di clausole vessatorie per la cosiddetta *black list*. Considera, infatti, *tout court* abusive, senza possibilità di far valere l'estremo dell'eventuale trattativa individuale, talune pattuizioni che, riesumando l'originaria formulazione dell'art. 1469-*quinquies* c.c., dichiara *prive di efficacia*.<sup>17</sup> Si tratta delle clausole con cui il committente si riserva il *ius variandi* delle condizioni contrattuali, di quelle che fissano termini di pagamento (si suppone) del corrispettivo del lavoratore autonomo superiori a sessanta giorni dalla data in cui il committente riceve la fattura o la richiesta di adempimento e, nei contratti «aventi ad oggetto una prestazione continuativa», delle previsioni che attribuiscono al committente la facoltà di recedere senza congruo preavviso.

Accanto all'inefficacia della clausola abusiva il legislatore riconosce a favore del lavoratore autonomo il risarcimento del danno, che costui potrà richiedere anche in sede di tentativo di conciliazione promosso tramite gli organismi abilitati (art. 3, comma 3°).

Tralasciando per il momento il disposto del 2° comma, va sottolineato come l'interesse per tali prescrizioni derivi anzitutto dalla circostanza che esse costituiscono il nucleo di tutela “propria”, in ambito contrattuale, destinata ai lavoratori autonomi non imprenditori. La loro operatività non è segnata da limiti di compatibilità né interdetta dalla sussistenza di altre disposizioni più favorevoli, come invece avviene per le discipline chiamate a regolare *anche* i contratti stipulati dai lavoratori autonomi con imprenditori, p.a., o con altri lavoratori autonomi (in posizione di maggior forza contrattuale): il d.lgs. n. 231/2002 sui ritardi di pagamento nelle transazioni

---

<sup>16</sup> Per una riflessione critica su una espansione della figura del «contraente debole» non opportunamente governata in senso dogmatico e sistematico cfr. C. CAMARDI, *Tecniche di controllo dell'autonomia contrattuale nella prospettiva del diritto europeo*, in *Europa dir. priv.*, 2008, p. 831 ss.

<sup>17</sup> Sul punto cfr. S. MAZZAMUTO, *L'inefficacia delle clausole abusive*, in *Europa dir. priv.*, 1998, p. 45 ss.. Per una prospettiva a compasso allargato sul diritto europeo dei contratti cfr. V. SCALISI, *Il contratto in trasformazione. Invalidità e inefficacia nella transizione al diritto europeo*, Milano, 2011, p. 167 ss. (spec. p. 187 ss.), p. 421 ss.



commerciali e l'art. 9 della l. n. 192/1998 in tema di abuso di dipendenza economica.

La “specialità” soggettiva ed oggettiva della regolamentazione in esame esclude, inoltre, che alle pattuizioni contemplate all'art. 3, l. n. 81/2017 si applichino le previsioni del codice civile in tema di condizioni generali di contratto e di clausole vessatorie, laddove le fattispecie coincidano, nonché quelle specificamente dedicate al contratto d'opera.

L'approccio scelto dal legislatore del 2017 per la tutela “specificata” del lavoratore autonomo (non imprenditore) sollecita, come detto, l'interesse del civilista, per il fatto di esibire un meccanismo protettivo analogo a quello adottato nella disciplina consumeristica per la cosiddetta “black list”, che qualifica senz'altro come vessatorie (*rectius*: abusive)<sup>18</sup> le previsioni negoziali richiamate paralizzandone l'operatività (oltre all'eventuale risarcimento del danno). E ciò, si noti, senza procedere ad un preventivo vaglio sulla grave iniquità in danno del creditore del corrispettivo in denaro<sup>19</sup> come avviene nel caso dell'art. 7 del d.lgs. n. 231/2002 salvo, lo si è rammentato, che per la clausola che esclude del tutto la corresponsione di interessi di mora e per quella che, nelle transazioni con una p.a., predetermina o modifica la data di ricezione della fattura. O senza scrutinare i requisiti per la sussistenza dell'eccessivo squilibrio di diritti e obblighi imposto dalla parte che attua un abuso di dipendenza economica nei confronti dell'altra, ai sensi dell'art. 9, l. n. 192/1998.

Con la previsione di inefficacia delle pattuizioni contemplate all'art. 3 viene indirettamente posto un deterrente all'autonomia privata, sollecitandola a non spingersi nei territori segnati *ex ante* da una valutazione di abusività/vessatorietà, pena – appunto – la paralisi delle disposizioni considerate. Senza dimenticare che il congegno rimediale coniuga l'inefficacia con il risarcimento del danno a favore del lavoratore autonomo.

Il legislatore speciale ha ommesso, però, di indicare quali siano le conseguenze sul contratto della declaratoria di inefficacia delle pattuizioni “abusiva” *ex art.* 3, così distaccandosi dal modello del codice del consumo e da quello della normativa sui ritardi di pagamento (art. 7, d.lgs. n. 231/2002) che, pur con modalità e percorsi non (del tutto) coincidenti, espressamente optano per la conservazione del negozio a fronte della nullità di una o più clausole del regolamento negoziale. Sul punto si tornerà in chiusura di queste brevi note.

**3. – La peculiare prescrizione sull'abusività del rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.**

---

<sup>18</sup> Sulla questione è d'obbligo il riferimento a C. CASTRONOVO, *Profili della disciplina nuova delle clausole c.d. vessatorie cioè abusive*, in *Europa dir. priv.*, 1998, p. 5 ss.

<sup>19</sup> Com'è noto, ai sensi del 2° comma dell'art. 7 il vaglio sulla grave iniquità in danno del creditore del corrispettivo va operato valutando tutte le circostanze del caso e, in particolare, il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l'esistenza di ragioni oggettive per la deroga al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento, all'importo forfettario dovuto per i costi di recupero sostenuti dal creditore.

## JUS CIVILE



Riprendendo l'esame dell'art. 3, l. n. 81/2017, si segnala la singolarità dell'enunciato del 2° comma, che «considera abusivo» il «rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta», sanzionandolo con il risarcimento del danno (così il 3° comma).

La stravaganza della statuizione si apprezza dal punto di vista dogmatico e per il congegno operativo selezionato per attuare lo scopo di tutela perseguito.

Invero, il rifiuto è un atto unilaterale che viene manifestato nella fase precedente la conclusione dell'accordo e che non costituisce, a rigore, una clausola riversata nel contratto. Non si comprende, pertanto, come esso possa direttamente interferire sulla vicenda negoziale in quanto tale. D'altra parte le regole generali sul contratto (art. 1325 c.c.) insegnano che, salvo che sussista una espressa prescrizione di legge che imponga ai contraenti di adottare la forma scritta per il perfezionamento dell'accordo pena la sua nullità, ovvero una precedente convenzione adottata dalle parti sulla forma del futuro contratto (art. 1352 c.c.), sta nella libertà dei privati non sottoporsi ad oneri formali nella stipula del negozio.

Queste conclusioni urtano, tuttavia, con la qualificazione data ora dall'art. 3 al rifiuto come *abusivo* e, soprattutto, con la previsione (contenuta al comma 3°) del diritto del lavoratore autonomo, che si è visto rigettare la propria proposta di concludere il contratto in forma scritta, al *risarcimento del danno*: segno inequivocabile di lesione inferta ad una situazione soggettiva ritenuta meritevole di protezione da parte dell'ordinamento.

Così, andando con ordine, si può inferire che se il legislatore avesse ipotizzato una clausola imposta dal committente al lavoratore autonomo avente ad oggetto l'esclusione della forma scritta per la conclusione del loro contratto, e l'avesse giudicata abusiva, l'avrebbe verosimilmente ricompresa nella formulazione del 1° alinea dell'art. 3, sancendone l'inefficacia. Ma poiché così non è, e il rifiuto, per quanto abusivo, non può tradursi in una clausola negoziale, una conclusione piana ed in linea con la lettera del 2° e del 3° comma è considerare che il contratto non sia stato concluso in forma scritta (dato, appunto, il rifiuto del committente) e che venga attribuito al prestatore d'opera il risarcimento del danno. Quindi, la considerazione legislativa dell'abusività del rifiuto del committente non avrebbe ricadute sulla validità del contratto, ma comporterebbe esclusivamente, restando al disposto del 2° cpv., il risarcimento dei danni a favore del prestatore d'opera, per violazione del precetto di buona fede precontrattuale. Precetto che, in una lettura *a contrario* della comminatoria di abusività del rifiuto, nella fattispecie in esame si concretizzerebbe nel dovere del committente di accogliere la proposta del lavoratore autonomo in tema di forma scritta dell'accordo.

È, peraltro, possibile una diversa – e a nostro parere preferibile, in quanto meglio rispondente alla *ratio* dell'impianto regolamentare in esame – soluzione, alla stregua della quale la qualifica in termini di abusività del rifiuto condurrebbe, in applicazione analogica del disposto del 1° comma dell'art. 3, a privare di effetto la dichiarazione negativa. Con l'ulteriore conseguenza di considerare sussistente una realtà giuridica difforme da quella fattuale e che pertanto, per finzione legislativa, il contratto sia *stato concluso senz'altro* e direttamente *per iscritto*. Senza tralasciare l'obbligo del committente di risarcire i danni subiti dal lavoratore autonomo.





In sostanza attraverso questa singolare qualificazione di abusività del rifiuto di stipulare il negozio in forma scritta – altrimenti astrattamente legittimo – il legislatore avrebbe posto una cripto-regola sulla forma dei negozi cui trova applicazione il *Jobs Act* in esame. Forma, beninteso, richiesta non a pena di nullità, bensì a fini di tutela del lavoratore autonomo secondo un modello invalso nella normativa sui contratti “asimmetrici” per consentire al contraente “debole” di avere piena contezza del regolamento negoziale che ha accettato<sup>20</sup>.

La previsione tende indirettamente ad indurre i paciscenti “forti” ad adottare spontaneamente la forma scritta o ad accettare siffatta richiesta formulata dal prestatore d’opera.

Nell’eventualità che invece ciò non avvenga, potrebbe altresì ritenersi che, ove prima della declaratoria di abusività del rifiuto del committente costui addivenisse alla tempestiva rinnovazione del negozio per iscritto, assecondando così la proposta a suo tempo formulata dal lavoratore autonomo, tale vicenda integrerebbe una sorta di adempimento sanante idoneo a paralizzare la richiesta di risarcimento del danno.

4. – Se, ad una prima lettura delle norme richiamate, si trae l’impressione positiva, segnalata in apertura, di un meticciamiento delle tutele del consumatore con quelle del *professionnel* debole, che può far sperare in un futuro regolamento unitario che, indipendentemente da steccati soggettivi – *b2c*, *b2b* –, porti a una disciplina di diritto comune delle clausole vessatorie che archivi definitivamente lo strumentario ormai davvero spuntato degli artt. 1341 e 1342 c.c., tuttavia, guardando al tempo presente si profila una sorta di sovraccarico di regole, di provenienza diversa – da quelle codicistiche a quelle sui ritardi di pagamento e sull’abuso di dipendenza economica nella subfornitura, oltre a quelle, infine, che si è definito “autoctone” –, chiamate a disciplinare medesime o molto simili porzioni di realtà attivando rimedi non sempre perfettamente coincidenti. Per altro verso, l’ordito regolamentare si palesa in taluni aspetti fin troppo rarefatto, come nel caso del silenzio in ordine alle ricadute dell’accertata inefficacia delle clausole del contratto contemplate nel primo comma dell’art. 3.

Ciò sollecita un lavoro di ricomposizione e tessitura razionale della trama normativa da parte degli interpreti in vista non solo della individuazione completa e coerente della disciplina applicabile ai negozi conclusi dal lavoratore autonomo non imprenditore, ma anche di una lettura sistematica di queste nuove previsioni in tema di clausole e condotte “abusive” nel quadro dell’attuale diritto dei contratti.

Nell’impossibilità di scandagliare adeguatamente, nell’ambito di queste brevi note, le diverse questioni emergenti, ci si limiterà a tratteggiare taluni aspetti problematici che si prospettano in

---

<sup>20</sup> In tema v. lo studio di L. MODICA, *Vincoli di forma e disciplina del contratto. Dal negozio solenne al nuovo formalismo*, Milano, 2008, p. 119 ss.. Sul collegamento tra forma e informazione cfr., altresì, R. ALESSI, *I doveri di informazione*, nel *Manuale di diritto privato europeo*, a cura di C. Castronovo, S. Mazzamuto, II, Milano, 2007, p. 391 ss.. Sulle diverse declinazioni del cosiddetto “neoformalismo” nella disciplina del “terzo contratto” cfr. F. ADDIS, «*Neoformalismo*» e tutela dell’imprenditore debole, in *Obbl. e contr.*, 1/2012, p. 6 ss.

# JUS CIVILE



un caso emblematico: quello della clausola relativa alla determinazione del termine del pagamento del corrispettivo in un periodo superiore a sessanta giorni decorrenti dalla data in cui il committente abbia ricevuto la fattura o la richiesta di adempimento. È l'ultima delle ipotesi contemplate al 1° alinea dell'art. 3, che la qualifica *tout court* come abusiva e priva di effetto.

Previsione dai tratti di spiccata specialità, essa trova esclusiva applicazione nelle fattispecie che ricadono entro la sfera di operatività del *Jobs Act* dei lavoratori autonomi.

La statuizione va messa a confronto con quanto stabilito in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali nell'analoga fattispecie contemplata all'art. 4, d.lgs. n. 231/2002. In essa, posto che il termine legale per il pagamento è fissato, in via dispositiva, in un tempo massimo di trenta giorni computati dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente, si ammette una dilatazione convenzionale di detto termine. La relativa regolamentazione subisce però una divaricazione in ragione della qualità di soggetto pubblico o privato del contraente "forte". In quest'ultima eventualità, è consentito convenire un tempo superiore con scansioni differenti e presupposti via via più rigorosi in ragione dell'allungarsi del periodo. Se si resta entro i sessanta giorni si richiede unicamente che la clausola sia formulata in forma scritta a fini di prova. Se viene convenuto un termine superiore a sessanta giorni si richiede ulteriormente un estremo positivo, costituito dalla *espresa* formulazione del patto, e uno negativo, della *non grave iniquità* per il creditore. Mancando tale ultima condizione, la clausola sarà nulla ai sensi dell'art. 7, con conseguente applicazione degli artt. 1339 e 1419, 2° comma, c.c., e dunque attraverso la sostituzione automatica delle clausole nulle con quelle legali, espressione della corretta prassi mercantile<sup>21</sup>. Qualora, in-

---

<sup>21</sup> La soluzione, difforme dall'originaria versione che contemplava l'eventualità di una riformulazione correttivo-equitativa delle clausole ad opera del giudice, si muove nel segno della riconduzione dell'autonomia privata entro i canoni fissati dal legislatore, pur se con norme non dotate di forza imperativa come invece vorrebbero i richiamati articoli del codice civile. In questo modo il diritto dispositivo assume, per espressa volontà legislativa, funzione integrativo-correctiva del regolamento negoziale per così dire "di ritorno", giacché, inizialmente derogato dai contraenti, si innesta nella trama contrattuale a seguito della caducazione della clausola pattizia folgorata da nullità (perché gravemente iniqua in danno del creditore del corrispettivo in denaro), dando vita ad un regolamento negoziale astrattamente equilibrato, in quanto disegnato dal legislatore ispirandosi alla corretta prassi mercantile. Sul tema v. le riflessioni di R. ALESSI, *Clausole vessatorie, nullità di protezione e poteri del giudice: alcuni punti fermi dopo le sentenze Jörös e Asbeek Brusse*, in *www.juscivile.it*, 2013, 7, p. 388 ss., formulate rispetto al diverso ma contiguo ambito delle conseguenze della nullità delle clausole vessatorie nei contratti del consumatore.

In dottrina segnala come il richiamo agli artt. 1339 e 1419, comma 2°, del codice civile contenuto all'art. 7, d.lgs. n. 231/2002 sia «concettualmente imprecis[o], se non – addirittura – fuorviante» G. D'AMICO, *L'integrazione (cogente) del contratto mediante il diritto dispositivo*, in G. D'AMICO, S. PAGLIANTINI, *Nullità per abuso ed integrazione del contratto*. Saggi, cit., p. 213 ss., spec. p. 260. In argomento oltre al citato studio di G. D'Amico si v., senza pretesa di esaustività, S. PAGLIANTINI, *L'integrazione del contratto tra Corte di Giustizia e nuova disciplina sui ritardi di pagamento: il segmentarsi dei rimedi*, in *Contratti*, 4/2013, p. 406 ss., p. 414 ss. (il quale ritiene possibile, al di là del dettato legislativo, non operare l'integrazione correttiva con il diritto dispositivo, ma – in determinate circostanze – una integrazione equitativa da parte del giudice. Sul punto v. i condivisibili rilievi critici di G. D'AMICO, *L'integrazione (cogente) del contratto mediante il diritto dispositivo*, cit., p. 252 ss. e nt. 80); ID., *Spigolature sull'art. 7, commi 1 e 2 del d.lgs. 231/2002*, in AA.VV., *I ritardi nei pagamenti*, a cura di A.M. BENEDETTI, S. PAGLIANTINI, cit., p. 188 ss.; A.M. BENEDETTI, *La nullità delle clausole derogatorie*, *ivi*, p. 169 ss., spec. p. 183 ss.; F. ADDIS, *La sostituzione automatica della clausola «gravemente iniqua» nella disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*, cit., p. 23 ss.; B. SCIANNACA, *Clausole gravemente inique in danno del creditore: le novità del*



vece, il debitore del compenso sia una pubblica amministrazione, la possibilità di convenire un termine più ampio è subordinata alle seguenti concorrenti condizioni: *i*) formulazione espressa della convenzione; *ii*) sussistenza di una causa giustificativa di natura oggettiva, legata alla «natura particolare del contratto» o a «talune sue caratteristiche»; *iii*) termine non superiore a sessanta giorni dal ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento da parte della p.a. debitrice del compenso<sup>22</sup>. In caso di inosservanza la clausola sarà nulla, senza necessità di vagliarne la grave iniquità in danno del debitore<sup>23</sup>.

Non v'è dubbio che la formulazione del *Jobs Act* in esame, più snella e di più facile decifrazione, individui un diverso punto di equilibrio tra le opposte posizioni dei contraenti. Per certi versi appare più vantaggiosa per il committente, sia esso soggetto pubblico o privato, giacché è libero di fissare – *rectius*, di imporre – al prestatore d'opera un termine di pagamento del compenso più ampio, fino a sessanta giorni, senza dover sottostare ad alcuna condizione. Per altri risulta più garantita la posizione del lavoratore autonomo, il quale vede immediatamente privata di efficacia la clausola che eventualmente dilatasse il tempo del pagamento del suo compenso oltre la soglia consentita dei sessanta giorni.

Resta all'interprete, lo si è accennato, il compito di ricostruire la trama dei diritti e degli obblighi delle parti successivamente alla verifica di abusività/vessatorietà della convenzione sul termine di pagamento e della conseguente inefficacia.

Nel silenzio del legislatore deve valutarsi sulla base di quale disciplina colmare la lacuna prodottasi nel regolamento negoziale.

La scelta tra le possibili alternative – ricorso alle previsioni codicistiche in materia di tempo dell'adempimento, giacché quelle sul contratto d'opera e sul contratto d'opera intellettuale tacciono sull'argomento; applicazione delle statuizioni in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, richiamate all'art. 2 della l. n. 81/2017 ad operare anche rispetto alle «transazioni commerciali» stipulate dai lavoratori autonomi purché compatibili e non superate da previsioni più favorevoli – a nostro avviso dovrebbe cadere sulla prima evenienza prospettata. Pertanto a mente del 1° comma, 1° periodo, dell'art. 1183 c.c., il creditore avrebbe il diritto di esigere *immediatamente* l'adempimento.

L'applicazione del precetto codicistico sulla esigibilità a vista del credito da parte del prestatore d'opera assume una chiara valenza sanzionatoria per l'altro contraente, specie alla luce del-

---

*D.Lgs. 231/2002 da una prospettiva rimediabile*, in *Contratti*, 1/2015, p. 87 ss.. Ritiene non straordinaria l'eventualità che una regola derogabile sostituisca una clausola nulla G. DE NOVA, *Nullità relativa, nullità parziale e clausole vessatorie non specificamente approvate per iscritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1976, II, p. 480 ss., ora in *ID.*, *Il contratto. Dal contratto atipico al contratto alieno*, Milano, 2011, (da cui si cita) p. 609 ss., p. 616 ss.. Sulle diverse e nuove funzioni dell'integrazione del contratto e, in particolare, su quella «conformativa» v., nella letteratura recente, A. FEDERICO, *L'integrazione del contratto e la giurisprudenza della corte di giustizia sulle clausole abusive*, in AA.VV., *Complessità e integrazione delle fonti nel diritto privato in trasformazione*, a cura di M. Trimarchi, A. Federico, M. Astone, C. Ciruolo, A. La Spina, F. Rende, A. Fazio, S. Carabetta, Milano, 2017, p. 297 ss., p. 309 ss.

<sup>22</sup> Anche in questo caso è previsto che ai fini della prova la clausola sia redatta in forma scritta.

<sup>23</sup> Cfr. nota 9.

## JUS CIVILE



la prassi irragionevolmente dilatoria invalsa ad opera di committenti non rispettosi dei precetti di buona fede e lealtà e degli usi corretti del mercato, a fronte della quale il legislatore si è determinato ad individuare adesso nell'ampio termine di sessanta giorni la soglia di ammissibilità delle clausole sul tempo del pagamento del compenso al prestatore d'opera.

Sotto diverso punto di vista può notarsi come la prospettazione di una operatività *ex post* della regola di cui all'art. 1183, 1° comma, 1° p., c.c., in presenza di una lacuna intervenuta nel regolamento negoziale in seguito all'accertamento della vessatorietà/abusività della clausola sovra-soglia, si colora di un'innegabile *vis* deterrente per il committente. Una sua effettiva applicazione porterebbe ad un riposizionamento degli equilibri contrapposti con un significativo inaspettato vantaggio per la parte lesa.

L'ipotetica differente soluzione del termine legale ricavabile dall'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, che contempla come ipotesi "basica" un «periodo di pagamento» non superiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente da parte del debitore, pur se astrattamente richiamabile in virtù del disposto dell'art. 2, l. n. 81/2017, a ben vedere risulta interdetta dalla riserva dell'esistenza di disposizioni più favorevoli al lavoratore autonomo posta dallo stesso art. 2: regola incarnata plasticamente dall'art. 1183, 1° comma, c.c.

L'opzione ermeneutica qui propugnata appare coerente con la *ratio* delle previsioni della l. n. 81/2017 scrutinate e, in specie, con quella dell'art. 3, l. n. 81/2017, sulla determinazione pattizia del tempo del pagamento del compenso al prestatore d'opera. Da una loro lettura coordinata emerge come il legislatore in quest'ultimo enunciato, tenuto conto delle possibili regole alternativamente concorrenti, abbia inteso porre una previsione speciale diretta a contemperare gli interessi dei contraenti. Ha, così, consentito maggior spazio e più scioltezza di manovra al committente entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di adempimento. Per converso, ha attribuito al lavoratore autonomo una tutela incisiva in presenza di uno sconfinamento oltre i sessanta giorni del termine di pagamento, sancendo l'inefficacia della relativa pattuizione e il risarcimento del danno. Laddove, pertanto, il punto di equilibrio tra i contrapposti interessi delle parti individuato *ex ante* dal legislatore nel termine massimo di sessanta giorni dalla richiesta o dal ricevimento della fattura non venga rispettato per l'«abusiva» fissazione del termine di pagamento del compenso oltre quella soglia, la ridefinizione del tempo per l'adempimento conseguente alla paralisi dell'efficacia della clausola vessatoria avviene attraverso l'integrazione del regolamento pattizio con la disciplina legale, dispositiva, più favorevole alla parte "debole" lesa.

L'individuazione legislativa di un limite temporale ampio a favore del committente e, all'inverso, la qualificazione di abusività della clausola che dovesse oltrepassare tale scadenza sconsigliano, poi, una soluzione di segno ancora differente nel senso di una riduzione conservativa della clausola abusiva da parte del giudice, volta a ricondurla appena sotto la soglia di ammissibilità<sup>24</sup>. Milita in questa direzione la considerazione che il congegno rimediato adottato

<sup>24</sup> Riguardo alla disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali una simile proposta ermeneutica

## JUS CIVILE



dall'art. 3 in esame – comminatoria di abusività/inefficacia della clausola oltre il risarcimento del danno – sia una chiara manifestazione del giudizio di disvalore del legislatore nei confronti della pattuizione sovra-limite. Disvalore cui non sembra si possa coerentemente coniugare una ricomposizione in via giudiziale del rapporto negoziale che riporti il termine entro la soglia dei sessanta giorni.

Piuttosto, un simile risultato potrebbe darsi all'esito di una rinegoziazione tra le parti, e dunque grazie ad un riespandersi dell'autonomia privata in senso finalmente ossequioso delle prescrizioni legislative<sup>25</sup>.

---

è formulata da S. PAGLIANTINI in *L'integrazione del contratto tra Corte di Giustizia e nuova disciplina sui ritardi di pagamento: il segmentarsi dei rimedi*, cit., p. 416 ss.

<sup>25</sup> Con riferimento ai contratti di durata in cui almeno una delle parti sia un imprenditore la indica quale strumento destinato ad un'estesa applicazione M. LIBERTINI, *Autonomia individuale e autonomia d'impresa*, in *I contratti per l'impresa*. I. Produzione, circolazione, gestione, garanzia, a cura di G. Gitti, M. Maugeri, M. Notari, Bologna, 2012, p. 33 ss., spec. p. 65 s.. In prospettiva di analisi economica del diritto v., nella letteratura tedesca, S. BECHTHOLD, *Die Grenzen zwingenden Vertragsrecht. Ein rechtökonomischer Beitrag zu einer Rechtsetzungslehre des Privatrechts*, Tübingen, 2010, p. 294 ss.